

ALLEGATO A

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI - DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA

Finalità	Sostegno alle micro e piccole imprese lombarde per la realizzazione di investimenti per la sicurezza (ad es. sistemi di video allarme antirapina, videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme acustico) nonché dispositivi di pagamento per la riduzione del flusso di denaro contante per gli esercizi commerciali sempre più esposti alla microcriminalità.
Soggetto attuatore	Il soggetto attuatore, nell'ambito dell'Accordo di Programma, è Unioncamere Lombardia per conto delle Camere di Commercio lombarde, che provvederà a regolare i rapporti con Regione Lombardia, per la parte di loro competenza, e ad acquisire i servizi necessari alla realizzazione dell'azione. Unioncamere Lombardia, nel realizzare l'azione, è tenuto: <ul style="list-style-type: none">- ad agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;- ad attuare l'iniziativa secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al bando di successiva emanazione, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;- a comunicare immediatamente al Responsabile del Procedimento regionale eventuali criticità nella realizzazione dell'azione.
Dotazione finanziaria e modalità di trasferimento	La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta a € 2.435.000,00 a carico di Regione Lombardia. Le risorse saranno trasferite a Unioncamere Lombardia a seguito dell'approvazione del bando attuativo dei presenti criteri.
Beneficiari	Possono accedere ai benefici di cui alla presente misura micro e piccole imprese (come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003) operanti nel settore del commercio ed aventi sede legale e/o operativa in Lombardia. I Codici Ateco saranno specificati nel bando attuativo dei presenti criteri.
Tipologia di interventi ammissibili	Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto e relativa installazione, al netto dell'IVA, dei seguenti sistemi innovativi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante: <ol style="list-style-type: none">1. sistemi di videoallarme antirapina;2. sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e sistemi

	<p>antintrusione con allarme acustico;</p> <p>3. casseforti, sistemi antitaccheggio, serrande e saracinesche, vetrine antisfondamento;</p> <p>4. sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);</p> <p>5. sistemi di rilevazione delle banconote false;</p> <p>6. dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna.</p>
Tipologia ed entità del contributo	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 5.000 euro, pari al 50% dell'investimento.
Modalità attuative e di valutazione	<p>In attuazione della L.r. 8/2013 saranno previste limitazioni relative agli esercizi commerciali e turistici che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.</p> <p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo, da parte di Regione Lombardia, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>Nel bando saranno disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 1/2012, i termini di conclusione del procedimento, che non potranno superare i limiti ivi previsti.</p> <p>Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa.</p> <p>La selezione delle proposte progettuali ammissibili all'aiuto finanziario avverrà tramite "procedimento a sportello" secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino a totale assorbimento della dotazione finanziaria disponibile.</p> <p>L'istruttoria formale delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto attuatore, attraverso le Camere di Commercio.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando. <p>Saranno previsti momenti di lavoro congiunti tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per verificare l'andamento del Bando.</p>
Norme sugli aiuti di stato	Le agevolazioni previste dai Bandi saranno concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), in base al quale una impresa

può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a € 200.000, ovvero € 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (art. 3.2). L'importo complessivo deve riferirsi all'impresa unica intesa ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento (art. 3.7).

Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti, relativamente agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (art. 5.2).

Sono escluse dai benefici finanziari del bando in oggetto le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione assunta dalla Commissione europea, ai sensi del Regolamento(CE) 659/1999, che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Le imprese beneficiarie, oltre a dichiarare la non inclusione nella categoria dell'art. 1 del Reg. UE citato, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi anche su eventuali aiuti "de minimis" e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi "de minimis", nonché che confermi di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento(CE) 659/1999.